CAMERA DEI DEPUTATI N. 1114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEOLI, GUARRA, TASSI

Presentata il 22 luglio 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento dell'Arno

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'8 novembre 1986 a Firenze, in Palazzo Vecchio, si è tenuto un convegno dal titolo: « La Toscana a venti anni dall'alluvione ». Oltre venti anni. Un tempo lungo, eppure la drammaticità della forza distruttiva che ebbero quegli eventi non è stata ancora dai fiorentini e dai toscani dimenticata.

Pochi mesi dopo si parlò d'un provvedimento speciale per finanziare risorse nuove e finalizzate in favore dell'Arno. I Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri assicurarono piena e completa disponibilità a sostegno di un progetto in grado di far divernire finalmente l'Arno un fiume sicuro e vivibile.

Parole; soltanto parole. Ad oggi, niente è stato fatto e l'Arno, quarto fiume d'Italia per lunghezza (chilometri 241, chilometri 8.250 di bacino), il fiume che attraversa le città di Firenze e Pisa, è stato scientemente portato alla morte biologica.

L'espressione può sembrare dura, ma è l'unica che risponda alla realtà conoscendo bene le vicende che hanno determinato il degrado del fiume.

Giornali specializzati, e non, hanno ripetutamente affrontato il problema con titoli allarmistici: « La fossa biologica che chiamano Arno »; « Arno terribile sentenza: ossigeno zero »; « La nuova moria dei pesci in Arno ha scosso la gente: si chiedono provvedimenti »; « Un fiume di veleno: ogni secondo che passa l'Arno muore »; « Veleno finisce in Arno e Sieve: pericolo acqua a Firenze ».

Sempre più spesso, a causa di sostanze tossiche che finiscono nel fiume, le autorità sanitarie, i Vigili del fuoco, le prefetture, sono costrette ad intervenire con scarsi mezzi e con scarsa autorità per dare un minimo di tranquillità ai toscani.

È evidente che in questa situazione vi siano delle precise responsabilità specie nei pubblici amministratori, a cominciare dai comuni per finire alla regione Toscana.

Vi sono state a volte iniziative da parte delle autorità sanitarie ed anche della magistratura, ma l'inquinamento dell'Arno è proseguito giorno dopo giorno sino alla morte biologica delle sue acque.

Noi chiediamo che la Commissione d'inchiesta, oltre tutto, voglia accertare i motivi per cui questi interventi non hanno avuto seguito: quali sono le cause che hanno impedito il loro *iter;* quali interessi, oltre che economici, li abbiano soffocati.

Le difficoltà che la Commissione incontrerà nella sua inchiesta saranno rilevanti, poiché si dovrà muovere non tanto in mezzo a reticenze, a negazioni, quanto dovrà essere in grado di penetrare quel muro che unisce gli amministratori a tutti i livelli con la malintesa solidarietà di partito, che è una parente molto prossima dell'omertà.

Ci si è limitati, da parte della magistratura, a qualche sporadica comunicazione giudiziaria, ma poi tutto è rientrato nella normalità. Ma si è anche detto che la regione Toscana ha acconsentito, attraverso la politica delle autorizzazioni, che l'80 per cento degli stabilimenti industriali, nati in questi ultimi anni, sorgessero lungo le rive dell'Arno, o su corsi d'acqua che vi affluiscono.

Questa situazione non solo ha determinato e determina un danno sempre più rilevante all'ambiente ecologico, ma anche allo stesso civico decoro di città come Firenze e Pisa, e gli operatori turistici stranieri ben volentieri se ne avvalgono per dirottare le correnti turistiche. Però ben più grave, sotto questo aspetto, è il danno che risentono i centri turistici balneari alle foci dell'Arno, come Tirrenia e Marina di Pisa.

In questo contesto, la Commissione di inchiesta dovrà porre la sua attenzione a quello che possiamo ritenere un ulteriore non edificante capitolo: la politica dei depuratori. Sarà veramente utile una precisa indagine sugli atti, sui contratti, sulle delibere, sui costi, che hanno portato alla costruzione dei depuratori, ma sarà anche utile, se non istruttivo, considerarne i costi iniziali e quelli finali, i motivi dei ritardi nell'esecuzione e nell'entrata in esercizio.

Una volta l'Arno era fonte di vita, ed alcune località debbono tutto all'Arno, per esempio, a Stia, senza le sue acque, non ci sarebbero state le « stoffe del Casentino »; non sarebbe mai nata una delle prime ferrovie d'Italia (un trenino che congiungeva ad Arezzo già nel secolo scorso); non ci sarebbe oggi una ricca attività di mobilieri, bisnipoti di quei boscaioli che gettavano i tronchi sul fiume e li lasciavano trasportare dalla corrente.

L'Arno si è messo da sempre al servizio dell'uomo, diventando ad un tempo strada, fonte energetica, mezzo di trasporto, senza per questo rinunciare alla sua bellezza.

Almeno per mille anni c'era riuscito; oggi l'uomo lo ha distrutto.

Almeno la metà degli italiani vivono su fiumi, ne usano le acque, ne fanno dipendere il loro sviluppo economico.

Le città di Pisa e di Firenze sono un esempio inequivocabile; lo sviluppo urbanistico è avvenuto a seconda degli spazi che si affacciano sul fiume. Oggi la gente fugge impaurita. Miasmi nauseabondi. L'Arno trasformato in un nastro nero e sudicio; a momento immobile, ora lento, fra carcasse di auto, rifiuti e alberi senza foglie.

La gente che abita la piana che va da Firenze sino al mare si rende conto che prima o poi succederà qualcosa di grave.

Proprio per questo abbiamo la certezza della necessità impellente di una inchiesta e della opportunità di istituire una Commissione parlamentare sull'inquinamento dell'Arno.

Chiediamo, perciò, il voto favorevole degli onorevoli colleghi a questa nostra proposta di legge e ci auguriamo che, oltre al disinquinamento dell'Arno, si pervenga anche all'opportuno disinquinamento di altri ambienti, primo fra tutti quello politico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e da 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che hanno una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il tasso d'inquinamento del fiume Arno e del suo bacino e quali sono le cause che lo hanno determinato;

b) individuare le cause, accertare le responsabilità:

1) nei confronti degli amministratori dei comuni rivieraschi del fiume Arno e dei comuni non rivieraschi, nel caso che dal loro territorio partano scoli o canali o usino il greto e le zone viciniori per discariche di immondizie o altri rifiuti inquinanti nell'Arno e nel suo bacino;

2) nei confronti degli amministratori di altri enti ed uffici pubblici, con particolare riguardo alla regione Toscana;

c) accertare quali sono le norme vigenti emanate dagli enti locali, provinciali e regionali per la tutela dell'Arno; la loro applicazione; le deroghe; i motivi o le cause della loro inadeguatezza;

d) accertare quali opifici, fabbriche, attività artigianali o altro, sono sorti nel bacino dell'Arno dal 1970 ad oggi, con particolare riguardo:

1) al tipo di attività o lavorazione;

2) all'impiego di provvidenze, ed alla loro corrispondenza, per evitare l'inquinamento;

3) gli eventuali collegamenti politici esistenti o intercorsi fra i proprietari o gerenti delle varie imprese, per il rilascio di licenze, permessi edificativi e di gestione, specie se in deroga a norme o disposizioni vigenti;

e) accertare quali comuni immettono nell'Arno gli scoli del liquame degli insediamenti abitativi sia quelli depurati – ed in tal caso accertare l'efficienza dei depuratori – sia quelli naturali;

f) accertare quali sono stati gli interventi degli ufficiali e dei servizi sanitari ai vari livelli locali che hanno segnalato agli amministratori degli enti interessati il procedere dell'inquinamento dell'Arno; quali ordini, indirizzi, suggerimenti hanno impartito; quale esito hanno avuto;

g) accertare se, da parte dei magistrati territorialmente competenti, sono state assunte iniziative contro l'inquinamento dell'Arno e del suo bacino e, al caso, quale esito abbiano avuto;

h) accertare se esistono depuratori; se sono funzionanti e corrispondenti allo scopo; da quale ente sono gestiti; i loro costi di costruzione e di esercizio.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

ART. 6.

1. Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si pesenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 7.

1. Può essere ascoltata la persona imputata o indiziata in un procedimento pe-

nale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da essi esibite, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 8.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o alla perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 9.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta palamentare è aperto il procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 10.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'Ufficio di Presidenza.

ART. 11.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1.

ART. 12.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 13.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

ART. 14.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 15.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

3. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 16.

1. Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.